

Rapporto parziale 2

numero	data	Dipartimento
5039 Rparz.2	28 febbraio 2002	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione speciale per la pianificazione del territorio
sul messaggio 26 settembre 2000 concernente la procedura di
approvazione della scheda di coordinamento 13.2 del Piano direttore:
Nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri**

INDICE

1.	Introduzione	3
1.1	Cronistoria	3
1.2	Lavoro della Commissione	4
2.	Piano direttore cantonale e nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri	5
2.1	Progetti del 1984 e 1986	5
2.2	Obiettivi pianificatori cantonali in materia di difesa integrata	6
2.3	Scheda 13.2 Nuovo poligono del Monte Ceneri del 5 luglio 1990	6
2.4	Scheda 13.2 Nuovo poligono del Monte Ceneri del 20 ottobre 1998	6
2.5	Scheda 5.4: Discariche per materiali inerti	7
2.6	Scheda 12.23: Piano dei trasporti del Luganese	8
2.7	Scheda 13.3: Nuovo poligono di tiro di Losone	8
3.	Considerazioni particolari sui poligoni di tiro	9
3.1	Pianificazione cantonale dei poligoni di tiro	9
3.2	Ordine di risanamento del poligono di tiro di Origlio	9
3.3	Legge militare e ordinanza sul tiro fuori servizio	10
3.4	Ordinanza contro l'inquinamento fonico	11
3.5	Esigenze della protezione dell'ambiente e esigenze della difesa nazionale	12
4.	Considerazioni particolari sul piano direttore	13
4.1	Contenuto delle schede di coordinamento	13
4.2	Potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio	14
5.	Ricorso del Comune di Origlio	14
5.1	Oggetto del ricorso	14
5.2	Osservazioni del Consiglio di Stato	16
5.3	Osservazioni sul messaggio	17
5.4	Considerazioni particolari	17

6.	Ricorso del Comune di Rivera	19
6.1	Oggetto del ricorso	19
6.2	Osservazioni del Consiglio di Stato	20
6.3	Osservazioni sul messaggio	21
6.4	Considerazioni particolari	23
7.	Adattamento della scheda 13.2	26
8.	Conclusioni	26
9.	Progetti di decisione	27
9.1	Comune di Origlio	27
9.2	Comune di Rivera	28

1. INTRODUZIONE

1.1 Cronistoria

Di un nuovo poligono di tiro al Monte Ceneri si parlava già negli Anni '70; nel 1976 la Confederazione aveva elaborato un progetto di massima tramite l'Ufficio immobili federali. Ai fini della cronistoria¹ ci si può comunque limitare a riassumere la situazione a partire dal 1990. Essa è caratterizzata da 4 fasi ben distinte:

A. *Decisione di realizzare un poligono di tiro consortile al Monte Ceneri*

Il 7 maggio 1990 l'allora Dipartimento militare cantonale decide il principio della realizzazione di un poligono di tiro consortile al Monte Ceneri per risolvere i conflitti provocati dai poligoni di tiro di Lugano² e Bellinzona³; il 16 giugno 1990 organizza una riunione con i Comuni interessati, nella quale si conclude di proseguire le discussioni una volta che saranno decisi i ricorsi contro la decisione.

Il 21 gennaio 1997 il Dipartimento militare federale respinge i ricorsi di seconda istanza della Società Civici Carabinieri di Lugano e della Società Tiratori del Circolo di Giubiasco.

In questa fase [1990-97], a prescindere dai ricorsi pendenti, la regia è assunta dall'allora Dipartimento dell'ambiente, poi Dipartimento del territorio.

B. *Progetto di discarica per materiali inerti*

Il concetto cantonale per lo smaltimento dei detriti edili e di scavo, approvato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 1990, prevede una discarica della capacità di 4'000'000 m³ suddivisa in due comparti: in località Faradigo, sul territorio dei Comuni di Rivera e Bironico, e in località Poreggia, sul territorio del Comune di Rivera.

Il progetto è portato avanti dal Dipartimento del territorio tramite il Gruppo di lavoro discariche. Nel settembre 1991 i servizi cantonali esaminano un progetto generale della discarica; il poligono di tiro è incluso nella discarica in località Faradigo.

Il 24 maggio 1994 il Dipartimento militare federale comunica la sua opposizione alla discarica Faradigo, che impedirebbe l'istruzione dell'artiglieria sulla piazza d'armi, e la sua disponibilità a intavolare negoziati per la discarica Poreggia.

C. *Piano dei trasporti del Luganese*

Tra il 1995 e il 1997 il progetto di poligono di tiro/discarica per materiali inerti in località Poreggia è portato avanti dalla Divisione delle costruzioni nell'ambito del Piano dei trasporti del Luganese (PTL). Il PTL prevede in effetti l'uscita della galleria Vedeggio-Cassarate nella zona dell'attuale poligono di tiro di Lugano.

Nel gennaio 1997 il Gruppo di lavoro per il nuovo poligono di tiro di Rivera elabora un rapporto sulla prima fase degli studi (rapporto ing. Früh). Il progetto è basato sul seguente dimensionamento:

- 40 postazioni/bersagli, con possibilità di ampliamento a 60, per il tiro a 300 m
- 10-12 postazioni/bersagli polivalenti (pistola 50 m e/o fucile piccolo calibro) per il tiro a 50 m
- 3 postazioni di 5 bersagli mobili per il tiro a 25 m

¹ Per tutti gli aspetti concernenti il piano direttore cfr. capitolo 2.

² Poligono di tiro della Ressiga in territorio dei Comuni di Porza e Canobbio.

³ Poligono di tiro dei Saleggi in territorio dei Comuni di Bellinzona e Giubiasco.

Dopo aver esaminato 3 possibili ubicazioni (poligono esistente della piazza d'armi, Poreggia esterna alla discarica e Poreggia combinata con la discarica), il rapporto conclude che la variante Poreggia in combinazione con la discarica resta l'unica a poter essere tenuta in considerazione.

Il 17 dicembre 1997 il Dipartimento del territorio ripassa la regia alla Divisione degli affari militari in quanto, a seguito della modifica dell'uscita, il poligono di tiro non è più in conflitto con la galleria Vedeggio-Cassarate.

D. Trattative con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

A partire dal 1998 la Divisione degli affari militari intraprende le trattative con il Dipartimento militare federale, poi Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per ottenere un sostegno finanziario per la realizzazione del nuovo poligono di tiro in località Poreggia.

Nella primavera 2001 il DDPS commissiona l'approfondimento e l'elaborazione di un progetto di massima di una variante consistente nella trasformazione dell'attuale poligono di tiro della piazza d'armi. Il 30 ottobre 2001 il Sostituto del capo delle Forze terrestri comunica al Cantone che, considerati vantaggi e svantaggi, il DDPS opta per la costruzione di un nuovo stand di tiro in località Poreggia.

Le trattative tra la Divisione degli affari militari e il DDPS sono basate su un progetto di massima con il seguente dimensionamento:

- 32 postazioni/bersagli, con possibilità di ampliamento a 40, per il tiro a 300 m
- 12 postazioni/bersagli per il tiro a 50 m
- 15 postazioni bersagli per il tiro a 25 m

L'ordine di grandezza dell'investimento ($\pm 20\%$) è di fr. 10,4 mio. Considerata la valenza civile-militare dell'impianto, la Confederazione mette a disposizione gratuitamente il terreno e partecipa finanziariamente alla sua realizzazione con un importo dell'ordine del 40 % (al massimo fr. 4,0 mio); quale contropartita usufruirà gratuitamente del poligono per i tiri militari.

1.2 Lavoro della Commissione

Contro la scheda 13.2 adottata dal il Consiglio di Stato il 20 ottobre 1998 sono stati presentati due ricorsi da parte dei Comuni di Origgio e Rivera e un'istanza di chiamata in causa da parte della Società tiratori del Gaggio di Cureglia.

La Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha proceduto all'istruzione dei ricorsi e dell'istanza. In particolare:

- l'11 gennaio 2001 ha proceduto all'audizione della Divisione degli affari militari e della protezione civile, della Divisione dell'ambiente e dell'Ufficio del piano direttore;
- il 17 gennaio ha proceduto all'audizione dei Comuni di Origgio e Rivera, accordando loro la possibilità di presentare un'eventuale presa di posizione scritta sul messaggio del Consiglio di Stato entro il 2 febbraio 2001;
- l'8 febbraio 2001 ha firmato il rapporto parziale sull'istanza di chiamata in causa della Società tiratori del Gaggio;
- il 23 marzo 2001 ha sentito la Società tiratori del Gaggio;
- il 3 aprile 2001 il relatore ha promosso un incontro tra la Divisione degli affari militari e il Municipio di Rivera;

- tra il 24 aprile⁴ e il 20 novembre 2001⁵ ha sospeso l'esame del messaggio in attesa di verifiche da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2. PIANO DIRETTORE CANTONALE E NUOVO POLIGONO DI TIRO DEL MONTE CENERI

2.1 Progetti del 1984 e 1986

Il progetto per la prima consultazione [luglio 1984] comprende, nel capitolo concernente i problemi o conflitti d'uso del suolo da coordinare, la seguente scheda:

Scheda 4.2 - 1: Ubicazione nuovo poligono di tiro interregionale

Il DMC ha individuato nella valle del Trodo l'ubicazione per un poligono di tiro interregionale in sostituzione in particolare di quelli di Lugano e di Bellinzona. La RVL e il Comune paventano le immissioni foniche che ne potrebbero derivare.

Il problema dev'essere regolato tra i comuni beneficiari e comune sede con la consulenza dei dipartimenti interessati.

Il progetto per la seconda consultazione [maggio 1986] indica che, nel campo dei poligoni di tiro, i piani regolatori devono assicurare la permanenza di quelli esistenti che danno sufficienti garanzie di sicurezza⁶. Esso prevede inoltre quanto segue:

Informazioni preliminari⁷

Il Cantone emana un piano settoriale dei poligoni di tiro.

Decisioni⁸

Nuovo poligono di tiro a Rivera in sostituzione di quelli di Bellinzona e Lugano.

L'elenco delle schede dei risultati intermedi comprende anche la seguente scheda:

Scheda Ri 1/3: Zona naturale protetta della valle del Trodo

I contenuti naturalistici della Valle del Trodo richiedono la definizione di una zona protetta generale. Le esigenze del tiro fuori servizio richiedono la creazione di un poligono di tiro d'importanza regionale.

Obiettivi

Localizzare il poligono di tiro tenendo conto degli interessi della protezione della natura.

Compiti

Esaminare le possibili ubicazioni del poligono di tiro suscettibili di contenere al massimo le incidenze sulle componenti naturali della valle del Trodo.

Il rapporto sulle due consultazioni [maggio 1989] indica, in merito al prospettato nuovo poligono di tiro, che il Comune di Rivera è favorevole purché lo stesso sorga in Val del

⁴ Richiesta del Consiglio di Stato di sospendere l'esame del messaggio in attesa dell'approfondimento della variante poligono di tiro della piazza d'armi da parte della Confederazione.

⁵ Richiesta del Consiglio di Stato di riprendere l'esame a seguito della comunicazione del 30 ottobre 2001 con la quale il DDPS indica di optare per la costruzione di un nuovo stand di tiro in località Poreggia.

⁶ Cfr. capitolo 3.15 Attività militari e le loro incidenze territoriali, punto 3.15.3 I principi pianificatori e le regole di comportamento.

⁷ Cfr. punto 3.15.4.

⁸ Cfr. punto 3.15.6.

Trodo, vi si concentrino tutti i tiri militari e si sopprima l'attuale poligono militare del Monte Ceneri⁹.

2.2 Obiettivi pianificatori cantonali in materia di difesa integrata

Il decreto legislativo concernente l'adozione degli obiettivi pianificatori cantonali del Piano direttore, del 12 dicembre 1990, prevede in materia di difesa integrata anche il seguente obiettivo:

- d. Consolidare dal profilo pianificatorio i poligoni esistenti, verificando la loro compatibilità ambientale e favorire soluzioni intercomunali per i nuovi poligoni di tiro.

Questo obiettivo discende dalla seguente analisi contenuta nel rapporto esplicativo del Piano direttore¹⁰:

I Comuni dovranno verificare la compatibilità dei poligoni di tiro esistenti con le prescrizioni in materia d'emissione di rumori, se del caso promuoverne il risanamento e, nell'ambito dei Piani regolatori, devono assicurarne l'esistenza evitando l'insorgere di situazioni conflittuali con altre forme d'uso del suolo. Nei casi in cui il risanamento ambientale non fosse efficace, il Comune dovrà ricercare una nuova ubicazione o ricorrere a soluzioni intercomunali.

2.3 Scheda 13.2 Nuovo poligono del Monte Ceneri del 5 luglio 1990

La scheda di coordinamento 13.2 del 5 luglio 1990 – di categoria risultato intermedio – indica che al Monte Ceneri, in località Poreggia, su sedime di proprietà della Confederazione, esiste la concreta possibilità di realizzare un nuovo poligono di tiro in sostituzione degli impianti di Lugano e Bellinzona (che creano problemi dal profilo della protezione dell'ambiente) e del poligono di tiro della piazza d'armi del Monte Ceneri. Lo scopo del coordinamento è indicato come segue:

Assicurare a lungo termine l'adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione un impianto per il tiro fuori servizio, tramite un impianto sicuro e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente e risanando le situazioni di conflitto ambientale provocate dai poligoni di tiro della Ressiga e dei Saleggi.

2.4 Scheda 13.2 Nuovo poligono del Monte Ceneri del 20 ottobre 1998

La scheda di coordinamento 13.2 del 20 ottobre 1998 – di categoria dato acquisito – ribadisce che al Monte Ceneri, in località Poreggia, esiste la possibilità di realizzare un nuovo poligono di tiro in sostituzione degli impianti di Lugano e Bellinzona (la cui inadeguatezza è stata confermata dalla decisione dell'allora Dipartimento militare federale del 21 gennaio 1997) e della piazza d'armi del Monte Ceneri.

Essa indica inoltre che:

- la scheda di coordinamento 5.4 Discariche per materiali inerti prevede nella stessa località l'attuazione di una discarica d'interesse regionale;
- il rapporto di prima fase del Gruppo di lavoro per il nuovo poligono di tiro espone la ponderazione di 3 varianti e conclude a favore della località Poreggia che permette l'abbinamento con la discarica per materiali inerti;

⁹ Cfr. capitolo B.15 Attività militari; questa posizione è ripresa anche dalla Regione Valli di Lugano nelle osservazioni sulla scheda Ri 1/3.

¹⁰ Cfr. A.13.2.2.

- il Piano dei trasporti del Luganese prevede nelle adiacenze dell'attuale poligono di tiro di Lugano l'uscita della galleria Vedeggio-Cassarate e le relative sistemazioni viarie e urbanistiche per un adeguato riassetto territoriale.

Lo scopo del coordinamento è indicato come segue:

- Assicurare a lungo termine l'adempimento dell'obbligo di mettere a disposizione un impianto per il tiro fuori servizio militare, tramite un impianto sicuro e compatibile con le esigenze della protezione dell'ambiente e risanando le situazioni di conflitto ambientale provocate dai poligoni di tiro della Ressiga, dei Saleggi e della Piazza d'armi del Monte Ceneri.
- Garantire l'attuazione coordinata di due opere d'importanza regionale: il nuovo poligono di tiro e la discarica per materiali inerti.

2.5 Scheda 5.4: Discariche per materiali inerti

Scheda 5.4 del 5 luglio 1990

La scheda di coordinamento 5.4 Discariche controllate di classe I/II¹¹ – di categoria dato acquisito – prevedeva una discarica al Monte Ceneri (oggetto 5.4.7) per una capacità indicativa di 4 mio di m³. Come indicato nel Concetto cantonale per lo smaltimento dei detriti edili e di scavo del 19 dicembre 1990 essa era suddivisa in due comparti in località Faradigo e Poreggia.

Il 7 dicembre 1993 il Gran Consiglio ha respinto il ricorso del Comune di Rivera¹² e accolto parzialmente il ricorso del Comune di Bironico¹³ contro la scheda di coordinamento 5.4.

Il 27 giugno 1995 il Consiglio federale, nell'ambito dell'approvazione delle piano direttore del Canton Ticino, ha rinviato l'approvazione della scheda 5.4 fino alla presentazione da parte del Cantone d'informazioni complementari che permettano di valutare il rispetto dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e la considerazione dei compiti della Confederazione.

Scheda 5.4 del 1° luglio 1998

Conformemente agli art. 16 e 17 OTR, il 1° luglio 1998 il Consiglio di Stato ha adottato il piano di gestione dei rifiuti (PGR) e una nuova scheda di coordinamento 5.4 Discariche per materiali inerti che ne riprende le indicazioni.

La nuova scheda è stata sottoposta per un preavviso all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ed è stata pubblicata dal 27 luglio al 30 settembre 1998 per la procedura di informazione e partecipazione a norma dell'art. 15 LALPT, limitatamente ai quattro nuovi oggetti (la scheda comprende 11 oggetti; 7 oggetti, già compresi nella scheda del 5 luglio 1990, hanno già concluso la procedura a livello cantonale).

In considerazione dei problemi emersi nella consultazione, il 18 settembre 2000 e il 2 luglio 2001 il Dipartimento del territorio ha chiesto al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni di approvare la scheda 5.4 con 4 oggetti che hanno già concluso la procedura a livello cantonale.

L'11 febbraio 2002 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha approvato la scheda 5.4 con i seguenti oggetti: 5.4.1 Stabio (Cà del Boscat), 5.4.3 Cadro (Camparano), 5.4.6 Mezzovico-Rivera (Petasio), 5.4.10 Gnosca

¹¹ Terminologia in uso prima dell'entrata in vigore dell'OTR.

¹² Il Comune chiedeva il mantenimento della discarica solo nella categoria «risultato intermedio».

¹³ Esame dell'impatto sull'ambiente e mantenimento di un accesso stradale ai monti – accolti; posizione dello stand di tiro e indennizzo al Comune – respinti.

(Spineda) e chiesto al Cantone di procedere, entro due anni, all'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti e alla completazione della scheda.

Oggetto 5.4.7 Rivera (Poreggia)

La scheda del 1° luglio 1998 comprende l'oggetto 5.4.7 Rivera (Poreggia)¹⁴ per una capacità indicativa di 600'000 m³. Essa indica esplicitamente che la discarica è strettamente collegata alla realizzazione del nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri e che il comparto in località Faradigo è stato abbandonato definitivamente.

Il Dipartimento del territorio non ha ancora chiesto al DATEC l'approvazione di questo oggetto in attesa della conclusione della procedura della scheda 13.2 e perché lo smaltimento dei rifiuti edili della regione sarà garantito a breve termine dalla discarica del Petasio. L'apertura della prima fase, in territorio del Comune di Mezzovico, è prevista nel corso di quest'anno (i lavori preparatori sono già iniziati).

In pratica la situazione può pertanto essere riassunta come segue:

- a breve-medio termine, l'apertura della discarica è in ogni caso subordinata alla realizzazione del poligono di tiro;
- nell'ambito del poligono di tiro, la discarica avrà prima di tutto la funzione di ridurre le emissioni foniche dell'impianto; la gestione della discarica dovrà inoltre essere coordinata con la discarica del Petasio (ad esempio depositando al Monte Ceneri solamente materiale di scavo pulito).

Al momento attuale, l'ipotesi più interessante e realistica è la combinazione del poligono di tiro con il deposito di materiale nell'ambito del progetto AlpTransit. A seguito della decisione del Consiglio federale di costruire la galleria di base del Ceneri a 2 tubi – e del conseguente aumento del materiale da depositare (ca. 1 mio m³ in più rispetto alla galleria a un tubo) – AlpTransit San Gottardo SA sta in effetti procedendo all'adattamento del concetto di gestione del materiale in vista del progetto di pubblicazione della galleria.

L'8 novembre 2001 AlpTransit San Gottardo SA ha presentato ai servizi cantonali la variante di riferimento costituita da un deposito di 3,2 mio m³ a Sigirino e un deposito massimo di ca. 650'000 m³ nella Buzza di Biasca.

In collaborazione con i servizi cantonali, AlpTransit San Gottardo SA sta ora approfondendo la fattibilità di opzioni (produzione di inerti, consegna a terzi, altri depositi,...). Quella che ha destato maggior interesse è appunto la combinazione con il poligono di tiro.

2.6 Scheda 12.23: Piano dei trasporti del Luganese

Il 14 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha adottato il II° aggiornamento della scheda 12.23 concernente il Piano dei trasporti del Luganese. La scheda-oggetto 12.23.2.3 Nuova tangenziale al polo di Lugano «Omega»: tratto Vezia-Canobbio in galleria e allacciamento alla viabilità principale, di categoria dato acquisito, indica la correlazione con la scheda di coordinamento 13.2.

2.7 Scheda 13.3: Nuovo poligono di tiro di Losone

La scheda di coordinamento 13.3 concernente il Nuovo poligono di tiro di Losone, adottata dal Consiglio di Stato il 5 luglio 1990, di categoria dato acquisito, prevede la costruzione di

¹⁴ Anche questa discarica è inclusa negli oggetti che hanno già concluso la procedura a livello cantonale.

un nuovo poligono regionale per i Comuni della parte occidentale dell'agglomerato del Locarnese. Esso è ubicato sul sedime dell'attuale poligono di tiro della piazza d'armi. Recentemente è stato costituito un gruppo di lavoro ed è stato incaricato un ufficio tecnico per allestire uno studio di fattibilità ambientale e un progetto di massima con i relativi costi.

3. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUI POLIGONI DI TIRO

3.1 Pianificazione cantonale dei poligoni di tiro

La pianificazione cantonale dei poligoni di tiro della Divisione degli affari militari prevede la chiusura dei poligoni di tiro di Lugano, Bellinzona e della piazza d'armi del Monte Ceneri e eventualmente – a dipendenza della decisione del Gran Consiglio – del poligono di tiro di Origlio/Cureglia che saranno sostituiti con il nuovo poligono del Monte Ceneri. Gli altri poligoni di tiro in esercizio e non molto discosti dal Monte Ceneri rispettano già le disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento fonico (poligoni di Isonne, Camignolo, Iseo e Quartino) o sono in fase di risanamento (poligono di Grancia).

Per la regione del Locarnese è prevista la chiusura dei poligoni di tiro di Ascona, Brissago, Minusio, Ponte Brolla e eventualmente Intragna che saranno sostituiti con il nuovo poligono di tiro regionale di Losone.

3.2 Ordine di risanamento del poligono di tiro di Origlio

Il 18 novembre 1998 il Dipartimento del territorio ha ordinato il risanamento del poligono di tiro di Origlio/Cureglia di proprietà della Società tiratori del Gaggio di Cureglia. Esso prevede quanto segue:

1. Prima fase

- a) provvedere ad installare per ogni stallo di tiro a 300 m un tunnel fonoassorbente che garantisca la massima attenuazione possibile del rumore alla bocca entro 3 mesi dall'intimazione della decisione;
- b) attenersi ad un programma di tiro che consideri unicamente i tiri nell'interesse della difesa nazionale contemplati dalla LM e dall'Otir, in modo tale che il fattore di correzione K stabilito dall'allegato 7 OIF non sia matematicamente superiore a -17,6 (le semigiornate di tiro e i colpi da esplodere sono intesi ai sensi dell'allegato 7 OIF);
- c) allestire il programma di tiro di cui al punto precedente entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Seconda fase

Ridurre ulteriormente l'attività di tiro secondo le indicazioni della competente autorità militare cantonale, al più tardi entro l'anno 2002, in modo tale che il fattore di correzione K non sia matematicamente superiore al valore di -22, considerato che nonostante l'attuazione della prima fase del risanamento, i valori limite d'immissione e persino i valori d'allarme rimangono superati.

Alla Società tiratori del Gaggio viene accordata la facilitazione in materia di risanamento ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 lett. b OIF per poter eseguire i tiri contemplati dalla LM e dall'Otir, considerato che, nonostante le misure di risanamento, i valori limite d'immissione rimangono superati.

Ricorsi contro l'ordine di risanamento

Contro la decisione hanno ricorso al Consiglio di Stato la Società tiratori del Gaggio di Cureglia e il Comune di Origlio. Sono inoltre stati presentati due ricorsi da parte di privati. La Società tiratori del Gaggio e il Comune di Origlio hanno chiesto, con obiettivi diametralmente opposti, il ripristino dell'effetto sospensivo. La Società tiratori del Gaggio ha chiesto anche la sospensione del procedimento.

Decisione del Presidente del Consiglio di Stato

Il 27 luglio 1999 il Presidente del Consiglio di Stato ha statuito sulle domande provvisorie volte al ripristino dell'effetto sospensivo e alla sospensione del procedimento. Le domande sono state tutte respinte e di conseguenza è stata confermata l'immediata esecutività nella sua integralità della prima fase del risanamento del poligono di tiro.

Ricorso al Tribunale cantonale amministrativo

Il 12 agosto 1999 la Società dei tiratori del Gaggio di Cureglia ha presentato ricorso contro la decisione del Presidente del Consiglio di Stato. Il 31 marzo 2000 il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto parzialmente la richiesta, concedendo l'effetto sospensivo al ricorso della Società tiratori del Gaggio limitatamente all'ordine di posare tunnel fonoassorbenti.

3.3 Legge militare e ordinanza sul tiro fuori servizio

Il tiro fuori del servizio è regolato dalla legge federale sull'esercizio e l'amministrazione militare 3 febbraio 1995 (Legge militare, LM) e dall'ordinanza sul tiro fuori del servizio del 27 febbraio 1991 (Otir); in particolare:

a) Impianti di tiro

- i Cantoni decidono circa l'esercizio di impianti di tiro per il tiro fuori del servizio e assegnano gli impianti alle società di tiro; tengono conto degli impianti di tiro compatibili con l'ambiente e promuovono impianti di tiro collettivi o regionali (art. 125 cpv. 1 LM)
- i Comuni provvedono affinché gli impianti di tiro necessari per gli esercizi di tiro militare fuori servizio nonché per la corrispondente attività delle società di tiro siano a disposizione gratuitamente (art. 133 cpv. 1 LM);
- il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport emana prescrizioni sull'ubicazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti per il tiro fuori del servizio, come pure sulle installazioni a carico delle società di tiro, tenendo conto delle esigenze di sicurezza, di protezione dell'ambiente e di protezione della natura e del paesaggio (art. 133 cpv. 3 LM);
- se in un Comune non può essere costruito alcun impianto di tiro e non è possibile l'unione con un altro Comune, l'autorità militare cantonale, dopo aver sentito il perito federale degli impianti di tiro e l'ufficiale federale di tiro competente, ordina l'assegnazione di un impianto di tiro di un altro Comune o la costituzione di un consorzio intercomunale per la costruzione di un impianto di tiro collettivo, oppure la costruzione di un impianto di tiro comunale sul territorio di un altro Comune (art. 24 cpv. 1 Otir).

b) Esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale

Sono considerati esercizi di tiro e corsi d'istruzione nell'interesse della difesa nazionale (art. 3 cpv. 1 Otir):

- gli esercizi federali (programmi obbligatori a 25 m e 300 m, programma federale a 50 m, tiro di campagna a 25 m, 50 m e 300 m);
- gli esercizi facoltativi (allenamenti delle società, gare di tiro e esercizi preliminari agli esercizi federali secondo la grandezza dell'impianto di tiro, il numero di tiratori

- che lo utilizzano, il numero di membri delle società che vi si allenano nonché il livello di rumore¹⁵; gare di tiro delle associazioni e delle società militari);
- i corsi di tiro (monitori, ritardatari, «rimasti», giovani tiratori).

3.4 Ordinanza contro l'inquinamento fonico

La legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb) prevede che, in quanto lo esiga la difesa nazionale, il Consiglio federale disciplina, in via d'ordinanza, le deroghe.

L'ordinanza contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF) prevede in generale quanto segue:

- per gli impianti fissi che contribuiscono in modo determinante al superamento dei valori limite d'immissione l'autorità esecutiva ordina, dopo aver sentito il detentore dell'impianto, i risanamenti necessari; gli impianti devono essere risanati nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico e in modo che i valori limite d'immissione non siano superati (art. 13 cpv. 1 e 2 OIF)
- l'autorità esecutiva accorda facilitazioni nella misura in cui:
 - a. il risanamento provoca limitazioni dell'esercizio sproporzionate o costi sproporzionati;
 - b. interessi preponderanti (tra i quali l'esercito e la difesa integrata) si oppongono al risanamento;i valori d'allarme non devono tuttavia essere superati dagli impianti privati non concessionati (art. 14 OIF);
- l'autorità esecutiva fissa i termini per il risanamento e per i provvedimenti d'isolamento acustico a seconda della loro urgenza; essi devono essere eseguiti al più tardi 15 anni dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (art. 17 OIF); l'ordinanza è entrata in vigore il 1° aprile 1987.

Impianti di tiro

I valori limite d'esposizione al rumore degli impianti di tiro sono indicati all'allegato 7 OIF; in particolare si rileva quanto segue:

- gli impianti di tiro sono considerati pubblici quando sono utilizzati per gli esercizi di tiro ai sensi degli articoli 124 e 125¹⁶ della legge militare (cifra 1 cpv. 3);
- il livello di valutazione L_r per il rumore degli impianti di tiro è la somma del livello di rumore medio (media energetica) di un singolo colpo di fuoco L e della correzione del livello K (cifra 31 cpv.1);
- per gli impianti con una correzione del livello $K < -15$ nessun valore d'allarme è applicabile; per tali impianti i provvedimenti d'isolamento acustico ai sensi dell'art. 15¹⁷ OIF non sono necessari (cifra 2); la correzione del livello K è calcolata in funzione del numero di semigiornate di tiro durante la settimana, rispettivamente durante la domenica, e del numero annuo di tiri, calcolati sulla media di 3 anni (cifra 32).

¹⁵ Nel caso di un valore critico d'esposizione al rumore, per un impianto di media grandezza, occorre considerare annualmente: sette mezzeggiornate di tiro per gli allenamenti delle società e le gare di tiro; quattro mezzeggiornate di tiro per gli esercizi preliminari agli esercizi federali (lett. b).

¹⁶ Piazze d'armi, di tiro e d'esercitazione rispettivamente tiro fuori servizio.

¹⁷ Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici esistenti.

3.5 Esigenze della protezione dell'ambiente e esigenze della difesa nazionale

Su richiesta della Divisione dell'ambiente e della Divisione degli affari militari, il 6 settembre 2001 Guido Corti, Consulente giuridico del Consiglio di Stato, ha allestito il parere «Il risanamento fonico dei poligoni di tiro fra le esigenze della protezione dell'ambiente e quelle della difesa nazionale»¹⁸.

Interesse preminente

In merito alla domanda se, alla luce della legislazione applicabile (LPAmb, OIF, LM, Otir), può un interesse essere considerato in assoluto preminente oppure gli interessi in causa devono essere convenientemente ponderati e di conseguenza temperati, Guido Corti indica tra l'altro quanto segue (punto 11):

(...)

Manifestamente, non si può comunque affermare che un interesse pubblico prevalga sull'altro: l'interesse della difesa nazionale e quello della protezione dell'ambiente devono in ogni caso essere ponderati e temperati, facendo capo alle soluzioni che la legislazione federale contempla per dar fronte ai conflitti che fra questi interessi pubblici possono obiettivamente sorgere.

In modo affatto generale, è comunque utile ricordare nel caso che ci occupa che la difesa nazionale non è sottratta alle esigenze della protezione dell'ambiente, ma che la relativa legislazione della Confederazione "*darf Schiesswesen aussere Dienst nicht verunmöglichen oder unverhältnismässig erschweren*" (DTF 119 Ib 468 cons. 5b). Com'è ovvio, un poligono di tiro è comunque un impianto il cui esercizio propaga rumore esterno, soggetto quindi alle regole del diritto federale sulla protezione dai rumori (art. 2 cpv. 1 OIF) ed al quale possono essere applicate – se già in funzione al momento dell'entrata in vigore della LPAmb (1° gennaio 1985) – le prescrizioni sui risanamenti previste dagli art. 16 e segg. LPAmb e 13 e segg. OIF. Lo scopo della procedura di risanamento, avuto riguardo al principio di proporzionalità e alla garanzia della situazione acquisita, è quello di stabilire delle condizioni d'esercizio dell'impianto di tiro che siano conformi all'art. 11 LPAmb e di assicurare quindi il rispetto dei valori d'esposizione al rumore e segnatamente dei valori limite d'immissione (art. 13 cpv. 2 lett. b OIF) che sono fissati per tali impianti dall'allegato 7 dell'OIF (DTF 126 II 483 cons. 3a e 487 cons. 4c).

Ma la legislazione federale sulla protezione dell'ambiente ed in particolare il principio di prevenzione sancito dall'art. 11 LPAmb – ed è utile ricordarlo – non istituiscono un diritto assoluto alla tranquillità: "*es gibt keinen absoluten Anspruch auf Ruhe; vielmehr sind geringfügige, nicht erhebliche Störungen hinzunehmen*" (DTF 126 II 307 cons. 4c/bb; inoltre art. 15 LPAmb).

Superamento dei valori limite d'immissione

In merito alla domanda se, nel caso di superamento dei valori limite d'immissione fissati dall'OIF, le semigiornate previste alla lettera b dell'art. 3 cpv. 1 Otir devono essere integralmente garantite oppure possono essere determinate considerando l'entità del superamento, la grandezza dell'impianto o altri fattori, Guido Corti indica tra l'altro quanto segue (punto 16):

(...)

Comunque sia, la soluzione scelta tiene sostanzialmente conto anche della giurisprudenza del Tribunale federale, laddove si è ammesso che nell'interesse della difesa nazionale, allo scopo di evitare che l'esercizio di un impianto di tiro venga impedito o limitato in maniera sproporzionata, debbono essere tollerati in una certa misura anche i tiri d'allenamento e i campionati privati. Ora, in una successiva sentenza emanata dopo la modifica dell'Otir, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo ha rilevato che i tiri di allenamento e di concorsi privati debbono richiedere per principio appena la metà delle mezze giornate di tiro consacrate alla difesa nazionale e che questi dati consentono di definire il cosiddetto fabbisogno minimo. Tuttavia, la questione di sapere se possono effettivamente accordarsi facilitazioni ai sensi dell'art. 14 OIF fino a concorrenza del bisogno minimo così definito dipende dall'entità del superamento dei valori limite d'immissione e dalla possibilità concreta di ripartire i tiri in impianti conformi all'OIF, situati nelle vicinanze (URP/DEP 1999 pag. 276/78; inoltre Florence Meyer Stauffer, pag. 13).

Ne consegue che il numero di mezze giornate di tiro facoltativo negli impianti che appaiono problematici dal profilo dell'esposizione al rumore è sostanzialmente indicativo e può essere aumentato o diminuito nel singolo caso a dipendenza dell'entità del superamento dei valori limite, della possibilità di eseguire questi

¹⁸ Cfr. RDAT 2001-II, pag. 515

tiri in altri impianti disponibili e, a parer mio, anche a dipendenza della grandezza dell'impianto: l'art. 3 cpv. 1 lett. b N. 1 Otir si riferisce infatti esplicitamente agli impianti di tiro di "*media grandezza*" e questa precisazione non era contenuta nel primo progetto di modifica dell'Otir, allestito dal DMF, in previsione dell'entrata in vigore della nuova legge militare, nel mese di giugno del 1995. Non va scordato infatti che con l'art. 3 cpv. 1 lett. b N. 1 Otir s'è voluta introdurre una regolamentazione pratica che consentisse di limitare i tiri facoltativi in modo adeguato alle circostanze, laddove i valori d'esposizione al rumore appaiono critici.

4. CONSIDERAZIONI PARTICOLARI SUL PIANO DIRETTORE

4.1 Contenuto delle schede di coordinamento

Le schede di coordinamento del piano direttore indicano come sono coordinate le attività d'incidenza territoriale e precisano se si tratta di dati acquisiti, risultati intermedi o informazioni preliminari. Il coordinamento è stabilito in considerazione degli obiettivi e dei principi pianificatori della legge federale, come pure degli obiettivi pianificatori cantonali (art. 14 cpv. 2 LALPT).

Differenziazione in base allo stato del coordinamento

Riguardo alla distinzione dei progetti in base allo stato di coordinamento (art. 5 cpv. 2 OPT), e cioè in:

- progetti già coordinati in considerazione delle ripercussioni territoriali essenziali (dati acquisiti);
- progetti non ancora coordinati, ma in merito ai quali si può già dire con chiarezza quali sono gli ulteriori passi da compiere in materia di coordinamento (risultati intermedi);
- idee sui progetti, siano esse generali o non ancora pronte per il coordinamento, che potrebbero avere ripercussioni rilevanti sullo sviluppo territoriale (informazioni preliminari);

la guida alla pianificazione direttrice¹⁹ consiglia:

- assegnazione ogni volta che è possibile ai «dati acquisiti», in particolare quando gli ambiti settoriali e i progetti sono coordinati oppure quando sono tracciati l'ambito e la modalità dell'ulteriore coordinamento, nonché quando la situazione a livello di pianificazione direttrice è chiara e indiscussa (i servizi interessati concordano; dettagli risolvibili sui livelli successivi della pianificazione);
- assegnazione ai «risultati intermedi» nei casi in cui ad es. sono possibili ancora diverse varianti per quanto concerne la localizzazione (...).

Requisiti del testo

In merito ai requisiti del testo del piano direttore, la guida alla pianificazione direttrice²⁰ indica quanto segue:

Secondo l'art. 6 cpv. 3 OPT, il testo del piano direttore contiene, «suddivise per ambiti settoriali e progetti singoli, istruzioni sull'ulteriore modo di procedere in merito al territorio, al tempo e all'organizzazione, nonché indicazioni relative ai mezzi pianificatori e finanziari». Il testo del piano direttore contiene quindi informazioni di diverso tenore. In linea di massima si può distinguere la decisione concernente il piano direttore dalle altre informazioni necessarie per la comprensione della decisione. La decisione concernente il piano direttore contiene i criteri orientativi e le istruzioni per il coordinamento. Le altre informazioni registrano i dati di base e lo stato della pianificazione e del coordinamento solamente se questi sono necessari per la comprensione della decisione concernente il piano direttore.

(...)

¹⁹ Il piano direttore cantonale, Guida alla pianificazione direttrice, Direttive in conformità dell'art. 8 OPT, Ufficio federale della pianificazione del territorio, marzo 1997, punto C 3.32, pag. 71.

²⁰ Punto C 3.31, pag 69.

Nel testo del piano direttore, la decisione sul piano direttore deve essere chiaramente distinta dalle altre informazioni (ad es. tramite uno schema, riquadri o grassetto), poiché le parti testuali hanno rilievo ed effetto diversi. La modifica delle parti di testo informative può essere attuata dal servizio competente ad es. con l'ausilio di un sistema di informazione (...). Le decisioni sul piano direttore (ad es. istruzioni per il coordinamento) possono tuttavia essere modificate solo in base alla modalità stabilita nel piano direttore.

Conformità al diritto federale

In merito alla conformità del piano direttore al diritto federale, l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha precisato quanto segue²¹:

Il Piano direttore non deve soltanto essere conforme alla LPT bensì al diritto federale in generale. In linea di principio non è invece compito della pianificazione direttrice statuire in modo definitivo sulla legalità di progetti, circostanza questa che può verificarsi soltanto nell'ambito della procedura di pianificazione dell'utilizzazione e di concessione dell'autorizzazione edilizia vincolante per i proprietari. Il Piano direttore deve tuttavia servire quale strumento per condurre i progetti previsti verso una decisione conforme alla legge e impartire le direttive necessarie a tal fine.

4.2 Potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio

Il potere cognitivo e di decisione del Gran Consiglio nell'ambito della decisione di ricorsi contro l'approvazione di schede di coordinamento del piano direttore è stato specificato come segue²²:

A proposito del potere decisionale del Gran Consiglio, in generale si prospettano le seguenti varianti:

- respingere un ricorso (la decisione impugnata viene confermata)
- accogliere un ricorso
 - e riformare la decisione impugnata (l'autorità di ricorso sostituisce la decisione impugnata con una propria decisione)
 - e annullare (cassare) la decisione impugnata con rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione ai sensi dei considerandi esposti nella decisione sul ricorso.

Il Gran Consiglio, quale autorità di ricorso, è per contro vincolato dalle domande delle parti e non può scostarsene a loro vantaggio o pregiudizio.

5. RICORSO DEL COMUNE DI ORIGLIO

5.1 Oggetto del ricorso

Il Comune di Origlio chiede:

A. In via preliminare,

che la Commissione competente per l'istruzione del ricorso proceda essa stessa alla procedura di informazione, partecipazione e consultazione prevista dall'art. 15 LALPT nei Comuni facenti parte del comprensorio di tiro di Origlio/Cureglia.

B. In via principale,

che la scheda di coordinamento 13.2 venga riformata con l'estensione del comprensorio del futuro poligono di tiro del Monte Ceneri ai Comuni attualmente compresi nel comprensorio del poligono di tiro di Origlio/Cureglia.

²¹ Cfr. Approvazione della scheda di coordinamento 8.5, rapporto d'esame del 14 novembre 2001 allegato alla decisione del Consiglio federale del 30 gennaio 2002, punto 2.41.

²² Cfr. RDAT II-1997, N. 51, pag. 181.

C. In via subordinata,

che la scheda sia annullata e gli atti vengano rinviati al Consiglio di Stato.

Il ricorrente ricorda che unitamente ad altri otto Comuni facenti parte del comprensorio di tiro di Origlio/Cureglia, ha avuto modo di postulare a più riprese la chiusura del poligono di tiro sito sul suo territorio, in considerazione sia delle importanti emissioni foniche che dell'impossibilità di sanare le stesse.

Il 18 novembre 1998 il Dipartimento del territorio ha invece preferito emanare un ordine di risanamento per mitigare il forte inquinamento fonico generato dal poligono, adottando soluzioni tecniche comunque largamente insufficienti a riportare i dati concernenti le immissioni foniche entro i valori limite stabiliti dall'OIF. Il Comune di Origlio ha presentato ricorso contro questa misura postulando la chiusura definitiva del poligono di tiro.

Tale soluzione necessita tuttavia anche di una modifica della scheda di coordinamento 13.2; di qui la necessità di presentare ricorso che si basa su censure di carattere formale e materiale:

– *Violazione dell'art. 4 LPT*

Le popolazioni dei Comuni facenti capo al comprensorio di tiro di Origlio/Cureglia non sono state sufficientemente informate del progetto di costituzione di un nuovo poligono di tiro al Monte Ceneri. In questo modo è stata di fatto loro tolta la possibilità di esprimere osservazioni su tale progetto, con particolare riferimento alle problematiche concernenti l'inquinamento fonico generato dallo stand di tiro di Origlio/Cureglia.

Come è nella prassi del Gran Consiglio quanto la procedura di informazione, partecipazione e consultazione prevista dagli art. 4 LPT, 5 e 15 LALPT non viene effettuata a regola d'arte (RDAT II 1997, pag. 192ss), si chiede che la violazione venga sanata in sede di procedura ricorsuale.

– *Violazione di principi pianificatori*

La scheda di coordinamento 13.2 ha come scopo quello di assicurare a lungo termine l'adempimento dell'obbligo dei Comuni di mettere a disposizione un impianto per il tiro fuori servizio militare, per il tramite di un impianto sicuro e compatibile con le esigenze di protezione dell'ambiente, risanando le situazioni di conflitto ambientale provocate dalle emissioni dei poligoni di tiro di Lugano, Bellinzona e dell'esistente piazza d'armi del Monte Ceneri.

Sulla scorta della decisione del Dipartimento militare cantonale del 7 maggio 1990 di realizzare un poligono di tiro consortile al Monte Ceneri – confermata dal Dipartimento militare federale il 21 gennaio 1997 – con la scheda di coordinamento 13.2 viene sancita la chiusura dei poligoni di Bellinzona e Lugano con la contestuale creazione di un nuovo comprensorio di tiro facente capo al futuro poligono di tiro.

Il poligono di tiro di Origlio/Cureglia è situato in una delle zone residenziali più privilegiate della cintura urbana di Lugano e – al pari dei poligoni di tiro di Lugano e Bellinzona – è causa di emissioni largamente superiori ai limiti posti dall'OIF. Tale circostanza è stata appurata dalle numerose perizie sinora esperite.

L'esclusione dei Comuni attualmente inseriti nel comprensorio di tiro di Origlio/Cureglia non sarebbe conforme ai criteri di una corretta pianificazione del territorio, in quanto lascerebbe irrisolte le problematiche che la stessa scheda di coordinamento impugnata vorrebbe risolvere.

– **Situazione dello stand di tiro di Origlio/Cureglia**

In base ai rapporti e in considerazione della gravità delle emissioni il Dipartimento del territorio ha emanato l'ordine di risanamento. Lo stesso Dipartimento non può tuttavia che concludere che comunque, malgrado le misure di risanamento previste, i valori limite d'emissione stabiliti dall'OIF continueranno ad essere superati (dopo l'attuazione della prima fase persino i valori d'allarme); per questo si è visto obbligato a concedere alla Società tiratori del Gaggio la facilitazione prevista dall'art. 14 cpv. 1 lett.b OIF.

La soluzione del problema delle emissioni foniche generate dallo stand di tiro di Origlio/Cureglia non avrebbe dovuto essere di carattere tecnico, in quanto irrealizzabile, ma di carattere pianificatorio. Già il rapporto di misurazione acustica del Dipartimento del territorio [giugno 1994] concludeva in questo senso.

L'allargamento del costituendo consorzio di tiro del Monte Ceneri ai Comuni attualmente facenti capo al comprensorio di Origlio/Cureglia dispone di un ampio consenso politico, come dimostrato dalle dichiarazioni prodotte da parte dei Comuni componenti il consorzio (Breganzona, Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Savosa, Vezia).

Va inoltre rilevato che, con l'ordine di risanamento del 18 novembre 1998, il Dipartimento ha anch'esso ordinato la riorganizzazione dei comprensori di tiro entro il 2002.

5.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Nel messaggio del 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato osserva quanto segue:

– **Informazione e partecipazione**

L'informazione e la partecipazione della popolazione (art. 4 LPT), dei Comuni e degli enti interessati dal piano direttore sono avvenute a più riprese nel corso dell'allestimento dello strumento con le due consultazioni del 1984 e del 1986.

– **Situazione del poligono di tiro di Origlio/Cureglia**

La situazione del poligono di tiro di Origlio-Cureglia è particolare. Infatti secondo le direttive federali in materia i Comuni devono mettere a disposizione gli impianti per il tiro fuori servizio; a Cureglia invece l'impianto è di proprietà della Società di tiro del Gaggio, che per decenni si è sostituita ai Comuni del comprensorio nell'adempimento del compito loro attribuito.

Nella decisione del 27 luglio 1999 relativa ai ricorsi contro l'ordine di risanamento il Presidente del Consiglio di Stato aveva confermato l'immediata esecutività della cosiddetta «prima fase» del risanamento del poligono di tiro di Origlio/Cureglia. La decisione era fondata sul fatto che la spesa necessaria per la posa dei tunnel fonoassorbenti appariva proporzionata alla situazione di fatto.

– **Integrazione nel nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri**

Considerata la necessità di un'ulteriore fase di risanamento per rendere conforme l'impianto all'OIF e l'esplicita richiesta dei Comuni interessati di chiudere il poligono di tiro a favore della soluzione regionale del Monte Ceneri, il Consiglio di Stato, in applicazione degli obiettivi pianificatori cantonali in materia di difesa integrata (A. 13, lett. d), opta per l'integrazione dei Comuni in questione nel comprensorio del nuovo impianto regionale del Monte Ceneri. Infatti la capacità del previsto impianto potrà soddisfare senza grossi problemi tutte le esigenze del tiro fuori servizio senza portare il carico ambientale al di fuori delle norme legali in vigore.

– ***Messa fuori esercizio del poligono di tiro di Origlio/Cureglia***

Dal profilo ambientale la messa fuori esercizio del poligono di Origlio/Cureglia rappresenta un innegabile miglioramento, poiché risolve un annoso conflitto. Infatti, come anticipato, l'impianto non può essere risanato entro i limiti stabiliti dall'OIF e il Dipartimento del territorio, nel citato ordine di risanamento, prevede anche una seconda fase di provvedimenti con un ulteriore contenimento dell'attività di tiro, che comporterà la riorganizzazione dei comprensori di tiro, con la riduzione del numero dei Comuni che possono far capo all'impianto di Origlio-Cureglia, allo scopo di evitare il superamento dei valori d'allarme in alcune zone.

Il Consiglio di Stato ritiene inoltre doveroso rilevare che i Comuni del comprensorio di tiro del poligono di Origlio/Cureglia dovranno trovare un accomodamento con la società proprietaria dell'impianto, che per decenni li ha sostituiti alleviandoli dei loro obblighi legali e che si è assunta anche oneri finanziari non indifferenti.

5.3 Osservazioni sul messaggio

Dopo l'audizione del 17 gennaio 2001, il 2 febbraio 2001 il Comune di Origlio ha preso posizione sul messaggio, sottolineando come lo stesso Consiglio di Stato riconosca la necessità di un trasferimento del poligono di tiro di Origlio/Cureglia al nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri e puntualizzando in particolare i seguenti aspetti:

– Atteggiamento della popolazione

L'atteggiamento della popolazione e dei Comuni facenti parte del comprensorio nei confronti del poligono di tiro si traduce, oltre che nella serie di iniziative popolari di protesta, in uno stillicidio di procedure giudiziarie di diritto pubblico e privato che, a prescindere da ogni altra considerazione, costituisce comunque un grave elemento di frizione all'interno della comunità.

– Piano di protezione della zona del laghetto di Origlio

Le autorità cantonali – in perfetta sintonia con quelle comunali e patriziali – producono, ormai da diversi anni, uno sforzo importante al fine di ulteriormente promuovere la salvaguardia e la protezione del laghetto di Origlio e delle zone circostanti. La messa in opera degli interventi previsti comporterà oneri finanziari dell'ordine di circa mezzo milione di franchi (importo in gran parte sussidiato da Confederazione e Cantone).

Il mantenimento in attività del poligono di tiro di Origlio/Cureglia durante la fase di realizzazione del poligono di tiro del Monte Ceneri è difficilmente conciliabile con il perseguimento di questi obiettivi di politica ambientale e con la funzione di area di svago.

5.4 Considerazioni particolari

Nel merito del ricorso si osserva quanto segue:

a) *Situazione del poligono di tiro di Origlio/Cureglia*

La situazione del poligono di tiro di Origlio/Cureglia può essere riassunta come segue:

- le misure previste dall'ordine di risanamento del Dipartimento del territorio del 18 novembre 1998 (1^a e 2^a fase) non permetteranno di rientrare nei valori limite d'immissione stabiliti dall'OIF;

- per poter eseguire i tiri contemplati dalla LM e dall'Otir, il Dipartimento del territorio ha pertanto accordato alla Società tiratori del Gaggio la facilitazione in materia di risanamento prevista dall'art. 14 cpv. 1 lett. b OIF;
- per evitare il superamento dei valori d'allarme, la 2^a fase dell'ordine di risanamento comporterà comunque una riduzione dei Comuni che fanno capo all'impianto; una parte dei 10 Comuni dovrà in ogni caso essere attribuita ad un altro poligono di tiro conforme all'OIF;
- sulla base delle difficoltà d'applicazione dell'ordine di risanamento, della richiesta del Comune di Origlio e delle dichiarazioni degli altri 9 Comuni, con il messaggio del 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato ha optato per l'integrazione dei 10 Comuni nel comprensorio del nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri.

b) Conformità della scelta del Consiglio di Stato con la perizia di Guido Corti

La scelta del Consiglio di Stato di optare per l'integrazione nel nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri è suffragata dalle considerazioni contenute nella perizia di Guido Corti del 6 settembre 2001 (cfr. punto 3.5) ed in particolare:

- al fatto che l'interesse della difesa nazionale e quello della protezione dell'ambiente devono in ogni caso essere ponderati facendo capo alle soluzioni che la legislazione federale contempla per far fronte ai conflitti che possono obiettivamente sorgere fra questi interessi;
- al fatto che la questione a sapere se possono effettivamente essere accordate le facilitazioni ai sensi dell'art. 14 OIF dipende non solo dall'entità del superamento dei valori limite d'immissione, ma anche dalla possibilità concreta di ripartire i tiri in impianti conformi all'OIF situati nelle vicinanze.

c) Integrazione nel nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri

La riforma Esercito XXI prevede l'abbassamento dell'età dell'obbligo militare, con la conseguente diminuzione del numero di militi obbligati al tiro. Concretamente si dovrebbe passare da un obbligo militare fino a 42 anni, rispettivamente 40 anni per il tiro, ad un obbligo militare e del tiro di 30-34 anni. Secondo la Divisione degli affari militari, l'impianto dimensionato come alle indicazioni del punto 1.1 lett. D è in grado di accogliere anche i tiratori che attualmente fanno capo al poligono di Origlio/Cureglia.

d) Informazione e partecipazione

Conformemente agli obiettivi pianificatori cantonali in materia di difesa integrata, la pianificazione dei poligoni di tiro prevede il risanamento o la chiusura di un certo numero di impianti e la costruzione di due nuovi poligoni di tiro regionali al Monte Ceneri e a Losone.

Le schede di coordinamento 13.2 e 13.3 del piano direttore cantonale, concernenti questi due nuovi poligoni di tiro regionali, devono indicare in particolare le modalità di coordinamento degli aspetti d'incidenza territoriale.

La scheda di coordinamento 13.2 indica, tra l'altro, che:

- uno scopo del nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri è il risanamento delle situazioni di conflitto ambientale provocate dai poligoni di tiro di Lugano, Bellinzona e della piazza d'armi del Monte Ceneri («scopo del coordinamento»);
- tra le «istanze interessate» figurano i Comuni che attualmente fanno capo ai tre impianti indicati.

L'estensione dello scopo al risanamento del poligono di tiro di Origlio/Cureglia, rispettivamente l'estensione delle «istanze interessate» indicate nella scheda ai 10

Comuni che attualmente fanno capo a questo impianto, non deve necessariamente comportare una procedura di informazione, consultazione e partecipazione ai sensi dell'art. 15 LALPT.

L'assegnazione degli impianti alle società di tiro, tenendo conto della legislazione applicabile (LPAmb, OIF, LM, Otir), spetta all'autorità militare cantonale (art. 125 LM). Come già indicato, il previsto nuovo impianto del Monte Ceneri è in grado di accogliere i tiratori che attualmente fanno capo al poligono di Origlio/Cureglia senza conseguenze particolari sugli aspetti d'incidenza territoriale e ambientale. Pertanto, la conseguente modifica del testo della scheda di coordinamento 13.2 rientra tra quelle modifiche delle parti di testo informative che – secondo le indicazioni della guida alla pianificazione direttrice (cfr. punto 4.1) – potrebbero essere attuate dal servizio competente.

La richiesta in via preliminare di mettere in atto la procedura prevista dall'art. 15 LALPT è quindi superflua.

f) Conclusioni

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione propone di accogliere il ricorso del Comune di Origlio e di estendere il comprensorio del nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri ai Comuni attualmente compresi nel comprensorio del poligono di tiro di Origlio/Cureglia. La scheda di coordinamento 13.2 è modificata di conseguenza.

Le decisioni circa l'esercizio del poligono di tiro di Origlio/Cureglia fino all'entrata in esercizio del nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri non concernono il piano direttore.

6. RICORSO DEL COMUNE DI RIVERA

6.1 Oggetto del ricorso

Il Comune di Rivera chiede l'annullamento della scheda di coordinamento 13.2 e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per una nuova decisione. Esso motiva questa richiesta con delle censure formali e materiali:

– Censure formali

Il Comune ha più volte sollecitato sin dai primissimi approcci il Dipartimento competente perché si facesse promotore dell'indispensabile informazione alla popolazione, che permettesse di recepire gli elementi essenziali per valutare effetti e ripercussioni che l'oggetto in pianificazione avrà sul suo territorio e quindi di essere in grado di formulare le osservazioni di rito.

Purtroppo la serata informativa durante la quale la Divisione delle costruzioni avrebbe dovuto presentare alla popolazione il progetto di nuovo poligono di tiro regionale, ancorché prevista per ottobre/novembre 1996, non si è mai tenuta. Una simile esigenza doveva sembrare per altro pacifica anche all'autorità cantonale, dal momento che il rapporto del Gruppo di lavoro per il nuovo poligono di tiro di Rivera [gennaio 1997] la indica esplicitamente.

Il Municipio ribadiva questo invito in una presa di posizione del 3 giugno 1997. Questo punto di vista è stato avallato anche dal Consiglio comunale che il 14 dicembre 1998 ha ulteriormente e esplicitamente rivendicato il diritto all'informazione della popolazione.

Il rifiuto del Dipartimento competente di assumere la regia dell'informazione non solo ha disatteso le legittime aspettative del Comune, bensì configura anche gli estremi di

una chiara violazione di quel diritto all'informazione e di partecipazione legalmente garantito alla popolazione interessata.

Trattandosi di una violazione qualificata di un principio pianificatorio importante sancito in primis dall'art. 4 LPT e ripreso negli art. 5 e 15 LALPT, la completa assenza di informazione e la conseguente carente consultazione della popolazione sono dunque motivi sufficienti che giustificano l'accoglimento del ricorso già dal profilo formale.

– **Censure materiali**

Il Comune lamenta la violazione degli scopi (art. 1 LPT) e dei principi (art. 3 LPT) che devono reggere l'attività di pianificazione e l'assenza di una corretta e completa ponderazione degli interessi contrapposti in gioco (art. 3 OPT).

In particolare ha l'impressione che con il progetto avversato si voglia semplicemente sgombrare il passo alla realizzazione del Piano dei trasporti del Luganese, senza tuttavia seriamente chinarsi sulla questione dell'inquinamento fonico procurato da pressoché tutti i poligoni di tiro attualmente in funzione. Meglio sarebbe stato legittimare la soluzione proposta anche sulla scorta di un approfondito studio comprendente tutto il territorio cantonale, che gettasse quindi le basi di un graduale e progressivo passaggio alla realizzazione di poligoni di tiro regionali a scapito degli impianti di carattere comunale.

Dal momento che ciò non è avvenuto, risulta quanto meno lecito aspettarsi che la scheda si esprima – nel senso di escluderlo a chiare lettere – anche in ordine ad un eventuale futuro ampliamento dal profilo regionale del bacino di utenza del previsto poligono di tiro.

Altra questione dolente è la completa assenza di un qualsiasi riferimento alle specifiche legislazioni federali (difesa nazionale, foreste, protezione della natura e del paesaggio, ambiente).

Il rapporto del Gruppo di lavoro esprimeva delle esplicite riserve di approfondimento concernenti l'inserimento del poligono nella discarica e le scarpate antirumore anche nei loro riflessi di impatto paesaggistico, la sistemazione naturalistica nelle varie fasi di realizzazione e ad impianti ultimati e la propagazione delle immissioni foniche. Questi approfondimenti non risultano eseguiti e pertanto giustificano in larga misura le censure materiali invocate. Il progetto era e rimane ben lungi dal poter venir recepito in una scheda di coordinamento di categoria dato acquisito.

6.2 Osservazioni del Consiglio di Stato

Nel messaggio del 26 settembre 2000 il Consiglio di Stato osserva quanto segue:

– **Informazione e partecipazione**

L'informazione e la partecipazione della popolazione (art. 4 LPT), dei Comuni e degli enti interessati dal piano direttore sono avvenute a più riprese nel corso dell'allestimento dello strumento con le due consultazioni del 1984 e del 1986.

Il Comune si appella inoltre alla mancata serata informativa per la presentazione del progetto per il nuovo poligono di tiro. Questo fatto non può essere addotto per motivare la mancata informazione e partecipazione al processo pianificatorio al livello della pianificazione direttrice. Semmai la serata pubblica può essere ritenuta utile e opportuna per garantire una certa continuità all'informazione sul progetto in funzione delle ulteriori fasi di consolidamento pianificatorio dell'oggetto nel piano regolatore comunale.

– **Coordinamento di competenza del piano direttore**

Le consultazioni indicate sono ampiamente sufficienti allo scopo. Dal momento che la localizzazione del poligono di tiro a carattere regionale non era stata oggetto di contestazione alcuna né da parte della popolazione, né dai Comuni interessati, si poteva dedurre che la scheda di piano direttore 13.2 poteva essere ultimata e completata con le ulteriori richieste di coordinamento delle attività di incidenza territoriale implicate come ad esempio l'attuazione della discarica per materiali inerti (oggetto n. 5.4.7 della scheda 5.4) e i necessari richiami ad altre opere di importanza cantonale come l'attuazione del Piano regionale dei trasporti del Luganese (scheda n. 12.23, oggetto 12.23.2.3 galleria Vedeggio-Cassarate).

– **Censure materiali**

La scheda di piano direttore ha il compito di stabilire modalità, competenze e tempi per coordinare il consolidamento pianificatorio successivo al livello delle utilizzazioni, mediante i piani regolatori comunali o, nel caso fosse necessario, mediante un piano di utilizzazione cantonale (PUC).

Nel caso di un'utilizzazione che richiede un dissodamento (com'è il caso per l'impianto del Monte Ceneri), la scheda di piano direttore non può sostituirsi alla specifica procedura forestale che rimane obbligatoria e che verrà avviata in modo parallelo a quella di piano regolatore. Le misure concrete di gestione e di sistemazione della discarica per materiali inerti in funzione dell'attuazione del poligono di tiro, della tutela ambientale e delle componenti naturali devono essere stabilite nell'ambito del consolidamento pianificatorio del piano regolatore di Rivera. Infine rimane comunque riservata la procedura di esame di impatto ambientale che accompagnerà successivamente il progetto esecutivo per il poligono di tiro regionale, rispettivamente per la discarica per materiali inerti.

La scheda di coordinamento 13.2 di categoria dato acquisito e il rapporto di prima fase del gennaio 1997 relativo alla ponderazione delle localizzazioni per il previsto impianto a carattere regionale, costituiscono una base tecnica completa e adeguata per il coordinamento delle attività pianificatorie e progettuali che seguiranno.

6.3 Osservazioni sul messaggio

Dopo l'audizione del 17 gennaio 2001, il 2 febbraio 2001 il Comune di Rivera ha presentato le seguenti osservazioni sul messaggio:

– **Violazione dell'art. 4 LPT e dell'art. 5 LALPT**

Il Consiglio di Stato, richiamando le precedenti consultazioni, ritiene a torto che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 4 LPT e dell'art. 5 LALPT. Il riferimento dimostra piuttosto che, in un ambito marcatamente influenzato dalle incalzanti innovazioni tecniche e dalle sempre più rapide evoluzioni delle abitudini sociali, di fatto si è rimasti ancorati ad un progetto obsoleto, le cui premesse continuano a fondarsi su una concezione oramai vecchia di una generazione, che non tiene minimamente conto del sensibile, innegabile calo di velocità accusato dalle varie società di tiro regionali.

Il Comune di Rivera ha dovuto fare i conti con più interlocutori, i quali, con i loro avvicendamenti, hanno di volta in volta modificato il tiro delle finalità perseguite, creando aspettative (puntualmente deluse) e fomentando confusione ed incertezza attorno ad un progetto troppo volubile, caratterizzato dalle estemporanee esigenze ora del PTL, ora del Dipartimento militare cantonale ed ora dei grossi agglomerati urbani, impazienti di disfarsi dei poligoni di tiro vetusti ubicati sul loro territorio giurisdizionale.

Tutto ciò si pone in aperto contrasto con il dovere di informazione costante e periodica codificato nell'art. 15 cpv. 1 LALPT.

Non è sufficiente riesumare una procedura di consultazione risalente agli anni '80 per legittimare il rifiuto di farsi promotrice di quell'indispensabile, costante informazione che permettesse alla popolazione di recepire convenientemente l'effettiva portata di un progetto che col tempo ha assunto significati ed esigenze sostanzialmente diversi per raffronto all'impostazione originaria.

– ***Piano dei trasporti del Luganese***

In sede di audizione è stato finalmente chiarito che il nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri con discarica annessa non rientra più nell'ambito della realizzazione del Piano dei trasporti del Luganese. La circostanza, di rilevanza affatto trascurabile, oltre a comportare la decadenza delle trattative sinora condotte dal Comune di Rivera con la Divisione delle costruzioni del Dipartimento del territorio, dovrebbe quanto meno trovare debito riscontro nella scheda di coordinamento contestata.

– ***Pianificazione cantonale dei poligoni di tiro***

Ritiene inoltre inammissibile che nella scheda di coordinamento avversata non vi sia riferimento alcuno alla pianificazione cantonale in tema di poligoni di tiro.

In ossequio al compito principale della pianificazione del territorio, ossia al coordinamento delle attività di incidenza territoriale, il minimo che si possa pretendere è che una soluzione come quella proposta dal progetto in questione venga legittimata da uno studio serio e completo che – attraverso anche un approfondito esame delle prospettive future – determini con precisione numero, ubicazione e relativi comprensori dei poligoni di tiro regionali previsti su scala cantonale. In definitiva si tratta semplicemente di pianificare, al fine di evitare in futuro inaspettati ampliamenti del bacino di utenza dell'ordine ragguardevole del 20% (Origlio docet).

In sede di audizione è stato pure confermato che da parte delle autorità militari federali non vi sono più ragioni particolari che impongano loro di fare necessariamente capo ad un nuovo poligono di tiro, ritenuto che le infrastrutture esistenti sono largamente sufficienti a soddisfare i bisogni delle truppe sanitarie, stabilmente insediate dal 1999 sulla piazza d'armi del Monte Ceneri a seguito dello scioglimento dell'artiglieria trainata. Prova ne sia che nel progetto del 16 marzo 1999 concernente l'adattamento del piano settoriale delle piazze d'armi e di tiro, il nuovo poligono di tiro previsto in località Poreggia viene testualmente definito «ad uso prevalentemente civile».

Pertanto, coerentemente, non è certo pensabile che i compiti di coordinamento dell'intero progetto vengano assunti dalla Divisione degli affari militari, come invece ancora prevede l'anacronistica scheda di coordinamento oggetto di contestazione.

– ***Discarica per materiali inerti***

Infine, traendo di nuovo spunto dalle precisazioni addotte in sede di audizione, è consolante almeno rilevare che la discarica per materiali inerti annessa al discusso poligono di tiro non verrebbe ad aggiungersi a quella già prevista sul confine fra Mezzovico e Rivera. È stato infatti confermato che i due progetti sono fra loro alternativi. Stando così le cose, non vi dovrebbero dunque essere ostacoli affinché alla circostanza venga dato il dovuto rilievo in entrambe le schede di coordinamento interessate.

In conclusione, il Comune di Rivera riformula la sua richiesta come segue:

A. In via principale,

L'annullamento della scheda di coordinamento 13.2 e il rinvio degli atti al Consiglio di Stato per una nuova decisione.

B. In via subordinata,

La modifica delle schede di coordinamento 13.2 e 5.4.7 ai sensi delle argomentazioni che precedono.

6.4 Considerazioni particolari

Nel merito del ricorso si osserva quanto segue:

a) Motivazione della scelta del Monte Ceneri

Come indicato nel messaggio del Consiglio di Stato, l'ubicazione proposta per la costruzione di un nuovo poligono di tiro regionale è:

- centrale rispetto agli utenti che faranno capo agli impianti che si vogliono sopprimere;
- discosta da zone insediative in funzione dell'applicazione dei valori limite per le emissioni foniche (da questo punto di vista, con la soppressione del poligono di tiro esistente della piazza d'armi del Monte Ceneri, potranno esserci dei benefici anche per l'abitato di Rivera);
- facilmente raggiungibile da nord e da sud tramite l'autostrada A2;
- funzionale grazie all'integrazione delle esigenze militari con quelle civili (a questo proposito va rilevata la partecipazione finanziaria e la messa a disposizione del terreno da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport).

b) Pianificazione cantonale in materia di poligoni di tiro

Come indicato al punto 3.1, la pianificazione cantonale dei poligoni di tiro della Divisione degli affari militari prevede:

- la costruzione di due nuovi poligoni di tiro regionali al Monte Ceneri e a Losone con la conseguente chiusura di 7-9 poligoni di tiro non risanabili;
- il risanamento di 7 poligoni di tiro che non rispettano l'OIF;
- la ricerca di una soluzione (costruzione di un nuovo poligono o spostamento in un poligono conforme all'OIF) per 2-3 poligoni di tiro non risanabili.

La Divisione degli affari militari non ha pubblicato questo documento, ma ogni due anni pubblica nel Foglio ufficiale i comprensori di tiro²³. È comunque opportuno segnalare la pianificazione cantonale dei poligoni di tiro nella documentazione principale della scheda.

c) Stato di coordinamento del progetto

La scheda di coordinamento 13.2 è conforme agli obiettivi pianificatori cantonali in materia di difesa integrata (cfr. punto 2.2). Con la decisione del 21 gennaio 1997 dell'allora Dipartimento militare federale sui ricorsi delle società di tiro di Lugano e Giubiasco esistono senz'altro gli elementi sufficienti per attribuire la scheda alla categoria «dato acquisito».

²³ Cfr. FU n. 6 del 21.1.1997, n. 13 del 16.2.1999, n. 7 del 23.1.2001.

Tutte le verifiche, sia nell'ambito del Gruppo di lavoro per il nuovo poligono di tiro di Rivera che nell'approfondimento commissionato nella primavera del 2001 dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, hanno confermato l'ubicazione dell'infrastruttura in località Poreggia.

d) *Informazione e partecipazione*

Come si può rilevare dal capitolo 2, a livello di piano direttore l'informazione e la partecipazione della popolazione è stata garantita sin dall'inizio, prima nell'ambito dei progetti del 1984 e 1986, poi nell'ambito della pubblicazione del 1990. Malgrado il tempo trascorso, il progetto non è mutato nel suo scopo. Anzi, in relazione alle disposizioni e ai termini stabiliti dall'OIF si può affermare che esso è più che mai attuale e urgente.

Le critiche circa il susseguirsi di interlocutori e la conseguente continua modifica delle finalità connesse alla realizzazione del poligono di tiro sono comprensibili. Questo aspetto non riguarda però la scheda di coordinamento 13.2, ma piuttosto le successive fasi pianificatorie e progettuali.

Al di là del compito di istruzione dei ricorsi definito dalla LALPT, dalla legge di procedura per le cause amministrative e dalla legge sul Gran Consiglio, la Commissione ha comunque cercato di rispondere a tutti gli interrogativi sollevati dal Comune:

- da una parte, promuovendo un incontro tra la Divisione degli affari militari e il Municipio di Rivera per spiegare come il Cantone intendesse procedere concretamente per la realizzazione del poligono di tiro,
- dall'altra, cercando di dare un quadro dettagliato della situazione nei capitoli 1-3 del presente rapporto.

e) *Conformità con le leggi settoriali*

Come indicato al punto 4.1, non è compito della pianificazione direttrice statuire in modo definitivo sulla legalità del progetto. Questo aspetto sarà ulteriormente verificato nell'ambito della domanda di dissodamento, dell'adeguamento del piano regolatore comunale, della domanda di costruzione e dell'esame d'impatto ambientale.

f) *Piano dei trasporti del Luganese*

Come indicato nella cronistoria al punto 1.1, tra il 1995 e il 1997 il progetto del poligono di tiro è stato portato avanti dalla Divisione delle costruzioni in quanto sembrava che la galleria Vedeggio-Cassarate dovesse uscire nella zona dell'attuale poligono di tiro di Lugano. Anche se ora non esiste più un conflitto diretto tra uscita della galleria e poligono di tiro, la presenza o meno nel tempo del poligono ha comunque un'influenza su quanto previsto dal PTL nella zona. È pertanto corretto mantenere il riferimento.

g) *Scheda di coordinamento 5.4 – Discariche per materiali inerti*

La scheda di coordinamento 5.4 del 1° luglio 1998 specifica esplicitamente che l'oggetto 5.4.7 Poreggia è strettamente legato alla realizzazione del nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri.

Come indicato al punto 2.5, nell'ambito dell'approvazione (limitatamente a quattro oggetti) della scheda di coordinamento 5.4 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha chiesto al Cantone di procedere, entro due anni, all'aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti e alla completazione della

scheda. L'aggiornamento della scheda all'evoluzione della situazione potrà essere effettuato in quest'ambito.

Anche l'opzione di utilizzare la discarica per depositare materiale nell'ambito del progetto AlpTransit è comunque subordinata alla realizzazione del poligono di tiro.

h) Ampliamento del comprensorio

Come indicato al punto 5.4, la Commissione propone di accettare la richiesta del Comune di Origlio – condivisa dal Consiglio di Stato e dai Comuni interessati – di estendere il comprensorio del nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri ai 10 Comuni che attualmente fanno capo al poligono di tiro di Origlio/Cureglia.

Dai dati contenuti nella pianificazione cantonale dei poligoni di tiro della Divisione degli affari militari risulta che il comprensorio dei Comuni che attualmente fanno capo ai poligoni di tiro di Lugano, Bellinzona e della piazza d'armi del Monte Ceneri conta:

- 97'853 abitanti,
- 4'138 obbligati al tiro,
- 3'126 tiri effettuati (dato 1999)

Il comprensorio che attualmente fa capo al poligono di tiro di Origlio/Cureglia conta:

- 23'502 abitanti,
- 994 obbligati al tiro,
- 733 tiri effettuati (dato 1999)

La riforma Esercito XXI prevede l'abbassamento dell'età dell'obbligo militare, con la conseguente diminuzione del numero di militi obbligati al tiro. Concretamente si dovrebbe passare da un obbligo militare fino a 42 anni, rispettivamente 40 anni per il tiro, ad un obbligo militare e del tiro di 30-34 anni.

L'impianto dimensionato come alle indicazioni del punto 1.1 lett. D dovrebbe pertanto essere in grado di accogliere senza problemi anche i tiratori che attualmente fanno capo al poligono di tiro di Origlio/Cureglia.

i) Evoluzione futura

In merito alla richiesta di determinare con precisione – attraverso un approfondito esame delle prospettive future – numero, ubicazione e relativi comprensori dei poligoni di tiro regionali, al fine di evitare inaspettati ampliamenti del bacino di utenza dell'ordine ragguardevole del 20%, come è il caso per il comprensorio di Origlio/Cureglia, si osserva:

- conformemente agli obiettivi pianificatori, la pianificazione cantonale dei poligoni di tiro prevede la costruzione di due nuovi impianti regionali al Monte Ceneri e a Losone; questa scelta ha degli aspetti d'incidenza territoriale e deve pertanto essere coordinata a livello di piano direttore;
- sempre secondo la pianificazione cantonale dei poligoni di tiro gli altri impianti della regione attorno al Monte Ceneri rispettano già le disposizioni dell'OIF o possono essere risanati; non dovrebbero pertanto esserci nuove modifiche di rilievo.

Per precisare il principio che la pianificazione cantonale dei poligoni di tiro è basata sulla costruzione di due nuovi impianti, è opportuno specificare il fatto che il nuovo poligono del Monte Ceneri è di tipo regionale e che la relativa scheda è correlata con quella concernente l'impianto di Losone.

l) Conclusioni

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione propone:

- di respingere la richiesta del Comune di Rivera di annullare la scheda di coordinamento 13.2 e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato;
- di accogliere parzialmente la richiesta di modificare la scheda di coordinamento 13.2 con le seguenti aggiunte:
 - i) indicazione dell'oggetto come Nuovo poligono di tiro regionale del Monte Ceneri,
 - ii) indicazione della correlazione con la scheda 13.3 Nuovo poligono di tiro di Losone,
 - iii) indicazione della pianificazione cantonale dei poligoni di tiro nella documentazione principale.

7. ADATTAMENTO DELLA SCHEDA 13.2

La scheda di coordinamento 13.2 è modificata come indicato nella versione allegata (aggiunta delle parti sottolineate, stralcio delle parti barrate).

8. CONCLUSIONI

Sulla base delle considerazioni generali e delle considerazioni particolari sui ricorsi, illustrate nel presente rapporto, la Commissione speciale per la pianificazione del territorio propone al Gran Consiglio di adottare le decisioni come ai progetti allegati.

Per la Commissione speciale per la pianificazione del territorio:

Riccardo Calastri, relatore
Arigoni - Arn - Canal - Celio - Feistmann -
Ferrari C. - Ferrari Massimo -
Lepori - Minotti - Quadri - Suter

9. PROGETTI DI DECISIONE

9.1 Comune di Origgio

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Origgio il 22 gennaio 1999 contro la scheda di coordinamento 13.2 del Piano direttore – Nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri – adottata dal Consiglio di Stato il 20 ottobre 1998;
- visto il messaggio n. 5039 del 26 settembre 2000 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 5039 Rparz.2 del 28 febbraio 2002 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Comune di Origgio è accolto.
2. La scheda di coordinamento 13.2 è modificata come all'allegato del rapporto della Commissione.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - avv. Paolo Bernasconi, casella postale 3406, 6901 Lugano
 - Comune di Origgio
 - Comune di Breganzona
 - Comune di Cadempino
 - Comune di Canobbio
 - Comune di Comano
 - Comune di Cureglia
 - Comune di Lamone
 - Comune di Massagno
 - Comune di Savosa
 - Comune di Vezia
 - Società tiratori del Gaggio, Cureglia
 - Consiglio di Stato

9.2 Comune di Rivera

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- esaminato il ricorso presentato dal Comune di Rivera il 2 febbraio 1999 contro la scheda di coordinamento 13.2 del Piano direttore – Nuovo poligono di tiro del Monte Ceneri – adottata dal Consiglio di Stato il 20 ottobre 1998;
- visto il messaggio n. 5039 del 26 settembre 2000 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. 5039 Rparz.2 del 28 febbraio 2002 della Commissione speciale per la pianificazione del territorio;
- richiamate la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio del 23 maggio 1990 e la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966,

d e c i d e :

1. Il ricorso del Comune di Rivera è:
 - respinto relativamente alla richiesta di annullare la scheda di coordinamento;
 - accolto parzialmente relativamente alla richiesta, in via subordinata, di modificare la scheda di coordinamento.
2. La scheda di coordinamento 13.2 è modificata come all'allegato del rapporto della Commissione.
3. Non si riscuotono né tasse né spese.
4. La presente decisione viene intimata, unitamente al rapporto della Commissione, al ricorrente e alle parti interessate:
 - avv. Gianni Cattaneo, casella postale 2229, 6901 Lugano
 - Comune di Rivera
 - Consiglio di Stato